

## NOTA OPERATIVA PER LE PROCEDURE DI APPALTO AFFERENTI AL PNRR E AL PNC

L'art.10 del DL Aiuti-Quater ha precisato che per gli affidamenti diretti afferenti al PNRR/PNC il cui importo sia inferiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 i **Comuni non capoluogo possono operare in autonomia** senza fare ricorso a una Centrale di Committenza.

Come noto, infatti, il DL n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, come chiarito dal [Parere MIMS 1147/2022](#) (in giallo è evidenziata la tipologia di centrale di committenza in cui rientra Asmel Consortile<sup>1</sup>), ha reso nuovamente operativo l'obbligo di centralizzazione per le gare dei **Comuni non capoluogo** rientranti in tutto o in parte nell'attuazione del PNRR/PNC. In calce si veda la tabella delle soglie per gli affidamenti Pnrr alla luce del nuovo Dl Aiuti-Quater e del precedente parere Mims n. 1318/2022.

Infatti, esclusivamente per le gare PNRR e PNC non è applicabile la disposizione derogatoria che rinvia l'attuazione dell'obbligo di ricorso alle Centrali di Committenza al 30 giugno 2023. Il ripristinato art.37 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede per tutte le procedure non rientranti all'interno delle soglie indicate ai commi 1 e 2, l'**obbligo di ricorso a Centrali di committenza** qualificate indicate al comma 4 ovvero anche a enti sovracomunali non qualificati.

Allo stato vige il regime transitorio di **qualificazione di cui all'art. 216, co. 10 del D.Lgs. n. 50/2016**, pertanto sono da intendersi come "qualificate" tutte le tipologie di Centrali di Committenza iscritte all'AUSA. Al riguardo, le recenti **Linee guida ANAC**, come ribadito dalla stessa Autorità, contengono semplicemente la prima proposta di un sistema di qualificazione, tuttora in divenire, che sarà reso operativo solo dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti e dell'eventuale Decreto attuativo.

Ne consegue che anche le Centrali tra comuni associati in convenzione che non hanno il requisito "base" della personalità giuridica ai fini della qualificazione, prescritto dalle LG Anac, possono nelle more espletare le gare PNRR, purché iscritte all'AUSA.

Naturalmente, tutti gli associati della **Centrale di committenza Asmel Consortile** possono richiedere l'attivazione dei relativi servizi di committenza per le gare Pnrr/Pnc: gestione Cig per tutta la gara; acquisizione CUP tramite i template specifici; redazione e controllo degli atti in conformità a bandi tipo, criteri di trasparenza, DNSH, tagging, gender equality, punteggi premiali per il BIM; sedute virtuali; pubblicità legale; nuove verifiche ex art. 80; Albo Commissari e Collegio consultivo tecnico conforme alle l.g. 12/2022; adempimenti Bdap-Mop e ReGiS; gestione contratti in conformità alla delibera anac 122/2022; ecc.

---

<sup>1</sup> Come noto, Asmel Consortile scarl:

1. è interamente costituita con capitale pubblico ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP) e svolge, ai sensi della richiamata lett. e) *«servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie ...»*.
2. risponde perciò alle prescrizioni del vigente art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 che espressamente prevede tra le tipologie di centrali di committenza utilizzabili dai Comuni non capoluogo l'opzione: *«associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento [leggi TUSP]»*.
3. in quanto rispondente alle caratteristiche di cui all'art. 37, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, assolve le attività richieste dall'art. 52, co. 1.2 del DL 77/2021 "Governance PNRR", che rientrano tutte tra la committenza ausiliaria come dettagliata all'art. 3, comma 1 lett. m del Codice dei contratti.

Inoltre, nel rispetto dell'articolo 48, comma 2 del DL 77/2021 e delle linee guida Anac n. 3, le gare PNRR sono gestite individuando uno specifico RUP interno all'Ente che si affianca al RUP della Centrale di committenza, ciascuno responsabile delle fasi di propria competenza. Il “**doppio Rup**” è previsto direttamente nella determina di affidamento ad ASMEL Consortile che rinvia al regolamento operativo in uso mediante una formula ampiamente collaudata che si caratterizza per il pieno rispetto dei principi di sussidiarietà, efficienza e trasparenza.

Naturalmente nel rispetto della normativa vigente e delle direttive dell'UE i costi dei servizi di committenza sono imputati sul quadro economico e vengono rendicontati sul relativo finanziamento senza oneri aggiuntivi per l'Ente.

## TABELLA SOGLIE AFFIDAMENTI PNRR

DL 77/2021, Comunicato Min. Int. 17/12/2021, Pareri MIMS 1247/2022 e 1318/2022

LAVORI	Modalità e obblighi
< 150.000 €	AFFIDAMENTO DIRETTO AUTONOMO UTILIZZO STRUMENTI TELEMATICI
≥ 150.000 €	CENTRALE DI COMMITTENZA con qualificazione ausa art. 37 c. 4 D.lgs. 50/2016 ovvero ENTI SOVRACOMUNALI non qualificati art. 52, co. 1.2 dl 77/2021
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	Modalità e obblighi
< 150.000 €	AFFIDAMENTO DIRETTO AUTONOMO UTILIZZO STRUMENTI TELEMATICI
≥ 150.000 € < 1.000.000 €	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE UTILIZZO STRUMENTI TELEMATICI DI CENTRALI DI COMMITTENZA CON QUALIFICAZIONE (AUSA) art. 37 c. 2 D.Lgs. 50/2016
≥ 1.000.000 €	CENTRALE DI COMMITTENZA con qualificazione ausa art. 37 c. 4 D.lgs. 50/2016 ovvero ENTI SOVRACOMUNALI non qualificati art. 52, co. 1.2 dl 77/2021
SERVIZI E FORNITURE compresi SERVIZI TECNICI	Modalità e obblighi
< 139.000 €	AFFIDAMENTO DIRETTO AUTONOMO UTILIZZO STRUMENTI TELEMATICI
≥ 139.000 € < 215.000 €	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE UTILIZZO STRUMENTI TELEMATICI DI CENTRALI DI COMMITTENZA CON QUALIFICAZIONE (AUSA) art. 37 c. 2 D.Lgs. 50/2016
≥ 215.000 €	CENTRALE DI COMMITTENZA con qualificazione ausa art. 37 c. 4 d.lgs. 50/2016 ovvero ENTI SOVRACOMUNALI non qualificati art. 52, co. 1.2 dl 77/2021